Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 dicembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1966, n. 1017.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « L. Casale » di Torino.

N. 1017. Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « L. Casale » di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. 1018.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di San Severino Marche.

N. 1018. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di San Severino Marche viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966, n. 1019.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Massa.

N. 1019. Decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale di Massa viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. **1020**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Capograssi » di Sulmona (L'Aquila).

N. 1020. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Capograssi » di Sulmona (L'Aquila) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1966, n. **1021**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare una eredità.

N. 1021. Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dalla defunta signora Lucia Frattini vedova Livraghi, con testamento olografo del 15 marzo 1963, depositato per atto a rogito dott. Pio Rossi, notaio in Bologna, in data 10 febbraio 1964, repertorio n. 77823, matrice n. 6203.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1966, n. **1022**.

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione Carlo e Giulio Marchi per ricerche scientifiche utili all'agricoltura », in Firenze.

N. 1022. Decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione Carlo e Giulio Marchi per ricerche scientifiche utili all'agricoltura », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1966, n. **1023**.

Estinzione della Fondazione Ferruccio Zago, con sede in Piacenza.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene estinta la Fondazione Ferruccio Zago, con sede in Piacenza, eretta in ente morale con regio decreto 23 giugno 1921, numero 1067. I beni della Fondazione (consistenti in titoli al 5 % del valore nominale di L. 116.700 e in un deposito su libretto bancario n. 3047 della Banca Nazionale del Lavoro di Piacenza, comprensivo degli interessi maturati nel 1965, per L. 166.929) sono devoluti all'Azienda agraria sperimentale « Vittorio Tadini », con sede Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1966, n. **1024**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Ente Morale Scuole Materne C.I.F. della provincia di Catania - E.S.MA. C.I.F. », con sede in Catania, ed autorizzazione ad accettare due donazioni.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Ente Morale Scuole Materne C.I.F. della provincia di Catania - E.S.MA.C. I.F. », con sede in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. La predetta Associazione viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla S.p.A. « Mare-Neve », con sede in Catania, con atto pubblico 28 giugno 1966, n. rep. 29098/6327, a rogito del notaio dottor Luigi Bertone, e dalla Presidenza provinciale del Centro italiano femminile di Catania, con atto pubblico 12 luglio 1966, n. rep. 29368/6350, a rogito del notaio dott. Luigi Bertone.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 69. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1966.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 30 aprile 1965 e 22 aprile 1966 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 giugno 1966;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31 e 34 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede a Genova, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1966

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 5, primo comma.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.200.000.000 (unmiliardo e duecentomilioni) ed è costituito da quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna.

Art. 7, quarto comma.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono parificate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie. Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche Amministrazioni.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere con tutte le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari o anche, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) prestiti per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile;

c) sovvenzioni o sconti cambiari;

d) acquisto di titoli obbligazionari;

e) mutui turistico alberghieri, previsti dalla legge 15 febbraio 1962, n. 68;

f) operazioni di finanziamento alla esportazione ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) riporti e anticipazioni su titoli di Stato ed obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro, per durata inferiore ad un anno;

h) ogni altra operazione prevista dalle vigenti leggi o da leggi successive od autorizzata dall'Organo di vigilanza.

A garanzia delle operazioni l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

L'Istituto può inoltre:

1) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici;

2) acquistare o vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

3) acquistare e rivendere, alla pari o a prezzi correnti, titoli obbligazionari di propria emissione.

Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui in generale: dieci anni;

per gli speciali mutui turistici alberghieri, di cui all'art. 1 della su citata legge 15 febbraio 1962, n. 68, se destinati alle spese relative alle opere murarie e agli impianti fissi, nonchè all'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare: quindici anni;

per le sovvenzioni e sconti cambiari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 4 e per fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del dieci per cento del fondo di dotazione quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto opera con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 della legge istitutiva 22 giugno 1950, n. 445, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, e da altre vigenti o successive leggi che riguardino o possano riguardare l'Istituto stesso e le operazioni da esso compiute.

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato centrale ed i Comitati locali di sconto;

d) il presidente;

e) il Collegio sindacale;

f) il direttore.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli Enti partecipanti, a norma dei rispettivi statuti, o dalle persone delegate dagli Enti medesimi. Essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alle nomine del presidente, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione;

b) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale per l'intervento alle riunioni dei rispettivi Organi;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) decidere sulle domande di partecipazione, eventualmente avanzate dagli Enti indicati dall'art. 1, sulle cessioni di quote, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendo le relative modalità;

h) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Art. 16, secondo e terzo comma.

Gli amministratori non possono votare nelle questioni riguardanti la loro responsabilità.

I partecipanti non possono votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 18.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il Consiglio spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari, cui vanno aggiunti, per coloro che risiedono fuori Genova, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 22, quinto e settimo comma.

Quinto comma. — Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimità.

Settimo comma. — I consiglieri non possono votare ogni qualvolta abbiano interesse in conflitto con quello dell'Istituto.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta in particolare al Consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza o impedimento;

b) nominare annualmente i membri dei Comitati locali di sconto, fissando l'ammontare delle relative medaglie di presenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

d) nominare il direttore ed il personale di qualunque grado, di cui sia ritenuta indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza;

e) approvare le convenzioni con gli Enti partecipanti previste all'art. 6;

f) determinare le competenze del Comitato centrale e nominare i suoi membri;

g) determinare i criteri generali per la concessione del credito e per il risconto del portafoglio e la cessione di crediti al Mediocredito centrale;

h) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive e approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

i) deliberare sulle operazioni di credito che eccedono i limiti di competenza attribuiti al Comitato centrale;

l) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

m) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

n) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera c) dell'art. 7, concordandone le modalità e le condizioni;

o) delegare, anche in via permanente, le firme di rappresentanza dell'Istituto per determinati atti o categorie di atti a consiglieri, dirigenti o funzionari dell'Istituto o degli Enti partecipanti, sia congiuntamente, sia disgiuntamente;

p) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi ed a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, e delegare la firma per gli atti relativi;

q) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve costituire oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

r) deliberare sugli acquisti, le vendite, le permute, le costruzioni di beni immobili di cui all'art. 8 e sulla alienazione dei beni, anche immobili, provenienti da subasta;

s) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia stato espressamente riservato alla competenza della assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, funzionari dell'Istituto o dirigenti o funzionari degli Enti partecipanti, con l'incarico di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 25, primo comma lettera a).

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie entro i limiti di competenza e valore stabiliti dal Consiglio.

Art. 26.

Il Comitato è convocato con un biglietto di invito ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Comitato decida diversamente all'unanimità.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Ai componenti il Comitato spettano, per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, la diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del Consiglio. Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono Comitato e Consiglio.

Art. 28.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato centrale, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alle cancellazioni delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi in favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni, eseguite dall'Istituto, ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente può promuovere azioni giudiziarie o resistere a quelle promosse contro l'Istituto, nonchè consentire cancellazioni e riduzioni di ipoteca, rinuncia a privilegio, pegni ed altre garanzie, anche quando permanga un credito dell'Istituto, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di amministrazione.

All'uopo può conferire mandati generali e speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare.

Art. 29, terzo comma.

In conformità dell'art. 23 lett. o) del presente statuto, su proposta del presidente, il Consiglio di amministrazione può, in particolare, delegare in forma continuativa, valida sino a revoca, la rappresentanza legale dell'Istituto e la firma sociale al direttore dell'Istituto, nonchè ad amministratori, dirigenti e funzionari degli Enti partecipanti a ciò espressamente delegati, limitatamente alla stipula dei contratti inerenti alle operazioni di finanziamento ed ai relativi incombenti legali che vengano eseguiti per il tramite dei rispettivi Enti partecipanti.

Art. 31, secondo comma, lettere c) e h).

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli allo ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci;

h) provvede in generale a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento dei servizi.

Art. 34.

L'utile netto sarà così ripartito:

1) per i 4/10 alla formazione di un fondo di riserva ordinario;

2) per i 6/10 a disposizione dell'assemblea per l'assegnazione del dividendo ai partecipanti e per eventuali ulteriori assegnazioni al fondo di riserva o a fondi particolari, oppure ad un fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della Liguria.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(9797)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 67 del 30 ottobre 1965, con il quale l'Amministrazione provinciale di Nuoro ha deliberato di proporre la classificazione tra le provinciali del tronco stradale Bivio strada statale 389 (di Buddusò e del Correboi)-Colonia Penale di Mamone della lunghezza di Km. 9+500;

Visto il voto n. 1034 del 13 settembre 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che il tronco in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che il tronco suddetto della lunghezza complessiva di Km. 9+500 può pertanto, essere classificato provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tronco stradale Bivio strada statale 389 (di Buddusò e del Correboi)-Colonia Penale di Mamone della lunghezza di Km. 9+500 è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

Il Ministro: MANCINI

(9811)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti Achille Grandi », con sede in Copertino (Lecce).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1966, il dott. Cosimo Piccinno è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti Achille Grandi », con sede in Copertino (Lecce), in sostituzione del dott. Raffaele Meleleo.

(9712)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, la provincia di Agrigento, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 689.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9793)

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, la provincia di Caltanissetta, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 499.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9794)

Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Serradifalco (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.821.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9787)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Falcone (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.872.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9788)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Naso (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.180.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9789)

Autorizzazione alla provincia di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, la provincia di Ancona, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.139.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9790)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, la provincia di Frosinone, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9791)

Autorizzazione alla provincia di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, la provincia di Perugia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 953.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9792)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Furci (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.450.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9761)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Gessopalena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.864.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9762)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Nemoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.497.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9763)

Autorizzazione al comune di Fara San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Fara San Martino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.344.923, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9764)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Vacri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.860.571, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9765)

Autorizzazione al comune di Torino di Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Torino di Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.501.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9766)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Ginestra (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.939.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9767)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Lauria (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.798.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9768)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Africo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.925.584, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9769)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.706.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9770)

Autorizzazione al comune di Giulianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Giulianova (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.284.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9771)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, il comune di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 373.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9772)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, il comune di Gubbio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9773)

Autorizzazione al comune di Cava dei Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, il comune di Cava dei Tirreni (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9774)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Oria (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.354.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9776)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1966, il comune di Palo del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.429.038, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9662)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9733)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1966, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9734)

Autorizzazione al comune di Vernole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Vernole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.107.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9782)

Autorizzazione al comune di Cellino San Marco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Cellino San Marco (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.579.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9775)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Veglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.007.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9781)

Autorizzazione al comune di Vaccarizzo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1966, il comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.472.848, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9780)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° luglio 1966 al 30 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

- **Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.**
- **Paesi terzi.**

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° LUGLIO 1966 AL 4 LUGLIO 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (*a*)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (*b*)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (*c*)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (*d*)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (*e*)

(*a*) Per le importazioni di uova in guscio da Danimarca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Jugoslavia ed Israele, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*b*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(*c*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma per le importazioni da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 5 LUGLIO 1966 AL 5 SETTEMBRE 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma, escluse le uova in guscio originarie e provenienti da Polonia e Finlandia.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le importazioni da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 6 SETTEMBRE 1966 AL 19 SETTEMBRE 1966

x 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma, escluse le uova in guscio originarie e provenienti da Polonia e Finlandia.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 187,50 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le importazioni da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 20 SETTEMBRE 1966 AL 30 SETTEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri . .	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma, escluse le uova in guscio originarie e provenienti da Polonia e Finlandia.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le importazioni da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud-Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

(8431)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore, con sede in Mestre (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11823 in data 19 novembre 1966, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Dese Sile Inferiore, con sede in Mestre (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 20 giugno 1966.

(9616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno costituenti due fossati posti in comune di San Giovanni Lupatoto (Verona).

Con decreto 5 luglio 1966, n. 1067/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno costituenti due fossati, segnati nel catasto del comune di San Giovanni Lupatoto (Verona), alla sezione *B*, mappali 15 ½ (mq. 194) e 21 ½ (mq. 57), per complessivi mq. 251, ed indicati nella planimetria rilasciata il 18 settembre 1964, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9742)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1966, registro n. 16, foglio n. 107, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Ferrandi Giuseppe avverso la deliberazione 30 gennaio 1965, n. 61, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Grosseto, concernente il diniego del riconoscimento di un ulteriore periodo di servizio militare, ai fini del trattamento di quiescenza.

(9606)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spino d'Adda, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Spino d'Adda (Cremona), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 novembre 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spino d'Adda, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spino d'Adda (Cremona), in amministrazione straordinaria, il ragioniere Felice Tosetti è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9964)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo e del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Catania.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile successivo, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale per l'anno 1966;

Letto il telegramma 25 ottobre 1966, n. 2330, del presidente della Corte di appello di Catania, col quale si comunica il trasferimento, per promozione, dei Consiglieri della stessa dottor Paolo Fulco e dott Paolo Cultrera e si propone la sostituzione dei medesimi quali presidente effettivo e supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale di Catania, rispettivamente con i consiglieri dott. Filippo Di Cataldo e dottor Ferdinando Gentile della stessa Corte;

Poichè occorre procedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Filippo Di Cataldo ed il dott. Ferdinando Gentile, consiglieri presso la Corte di appello di Catania, sono nominati rispettivamente presidente effettivo e presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore legale presso detta Corte, in sostituzione del dott. Paolo Fulco e dott. Paolo Cultrera.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1966
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 53.

(9889)

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1967

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sull'imposta di bollo, modificato dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1967.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 29, 30, 31 maggio e 1° giugno 1967, alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 28 aprile 1967 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dei seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2) e 3) del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1966
Registro n. 38 Grazia e giustizia, foglio n. 52

(9890)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi (Milano)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi;

Visto il decreto ministeriale in data 24 ottobre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lodi, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato	Punti	
1.	Riccitiello dott. Ciro	punti 87,84	su 132
2.	Polledri dott. Angelo	» 82,53	»
3.	Polledri dott. Giuseppe	» 80,21	»
4.	Tovagliari dott. Celso	» 79—	»
5.	Schlitzer dott. Pasquale	» 78,96	»
6.	Ruggieri dott. Angelantonio	» 77,95	»
7.	De Filippi dott. Filippo	» 77,90	»
8.	Campese dott. Dario	» 77,27	»
9.	Caruso dott. Antonio	» 76,08	»
10.	Buono dott. Raffaele	» 75,79	»
11.	Ferruzza dott. Antonino	» 75,57	»
12.	Calistri dott. Umberto	» 74,72	»
13.	Panvini dott. Giuseppe	» 74,27	»
14.	Fuscà dott. Cesare	» 73,78	»
15.	Fedele dott. Antonino	» 73,50	»
16.	Bortolan dott. Mariano	» 73,25	»
17.	Zingaretti dott. Vincenzo	» 73,13	»
18.	Coverlizza dott. Mario	» 72,72	»
19.	Mistretta dott. Francesco	» 72,70	»
20.	Pasquale dott. Giusto	» 72,68	»
21.	Fioretti Renato	» 72,43	»
22.	Finarelli dott. Arnaldo	» 71,42	»
23.	Scalia dott. Benedetto	» 71,36	»
24.	Visioli dott. Lino	» 71,20	»
25.	Martone dott. Pasquale	» 71,18	»
26.	Pittà dott. Giuseppe	» 70,96	»
27.	Pace dott. Domenico	» 70,95	»
28.	Curulli dott. Agostino	» 70,77	»
29.	Petronio Bartolomeo	» 70—	»
30.	Springolo dott. Vittorio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 69,86	»
31.	Bartelloni dott. Manlio	» 69,86	»
32.	Cusumano dott. Lorenzo, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 69,10	»
33.	Vivaldi dott. Sebastiano	» 69,10	»
34.	Lisi dott. Antonio	» 68,98	»
35.	Cavalieri dott. Leovigildo	» 68,57	»
36.	Suglia dott. Nicola	» 68,27	»
37.	Gasponi Vittorio	» 68,10	»
38.	Montagano Mario	» 67,58	»
39.	Di Stefano Ruggieri	» 67,50	»
40.	Bartolomei Adelmo	» 66,87	»
41.	Crisopulli dott. Domenico	» 66,52	»
42.	Bernardi Celio, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 66,50	»
43.	Milano Alberto	» 66,50	»
44.	Caizzi Gaetano	» 66,33	»
45.	Pettinicchio dott. Matteo	» 66—	»
46.	Trapani Leopoldo	» 65,56	»
47.	Perri Marziale	» 64,02	»
48.	Pastore dott. Ettore	» 63,31	»
49.	Gennari Dante	» 62,50	»
50.	Rollone Eusebio	» 61,50	»
51.	Perruggino Giovanni	» 59,66	»
52.	Boianelli dott. Fernando	» 59,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(9723)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale in data 30 settembre 1966 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1967 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonché la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, di diciannove borse di studio dell'ammontare di lorde L. 2.000.000 cadauna così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie biologiche;
n. 2 borse di studio per le materie chimiche;
n. 6 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 4 borse di studio per le materie fisiche;
n. 4 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle materie sopraddette che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1967; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente volta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

c) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario del Paese di origine della materia oggetto della borsa.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

4) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato, nonché dell'articolo 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'articolo 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni, da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) breve curriculum vitae et studiorum;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera c);

e) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

f) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio;

g) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati. I documenti di cui alle lettere a), f) dovranno essere tradotti in italiano e la traduzione autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera b) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Il candidato qualora partecipi a due concorsi, nelle materie di cui al presente bando, dovrà precisarlo in ciascuna domanda, indicando altresì, nella medesima, la borsa di studio che chiede gli venga conferita, qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi.

Mancando tale indicazione, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione stabilirà quale borsa dovrà essergli assegnata.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione sulla attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonché del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

Art. 11.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore dei due concorsi, la Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, dovrà assegnargli la borsa di studio secondo le modalità di cui all'art. 9, sopra menzionato.

Art. 12.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1966
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 384

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
di nazionalità . . . . nato a . . . .
il . . . . . . e residente in . . . . . via . . . . . .
n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara inoltre di:

1) aver presentato o di presentare domanda di partecipazione al concorso per le materie . . . . „ e che qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi chiede che gli venga assegnata la borsa di studio nelle materie „ (solo per coloro che chiedano di partecipare a due concorsi);

2) accettare, gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

3) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

4) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data (firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

(9723)

Concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale in data 30 settembre 1966 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1967 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1965, reg. n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreto 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopradette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di settanta borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000, lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 10 borse di studio per le materie biologiche;
n. 14 borse di studio per le materie chimiche;
n. 10 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 12 borse di studio per le materie fisiche;
n. 10 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 5 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 4 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 3 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria;
n. 2 borse di studio per le materie di elettronica sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1967; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'art. 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui una soltanto può essere fotostatica:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) breve *curriculum vitae et studiorum;*

d) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Il candidato qualora partecipi a due concorsi, nelle materie di cui al presente bando, dovrà precisarlo in ciascuna domanda, indicando altresì, nella medesima, la borsa di studio che chiede gli venga conferita, qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi.

Mancando tale indicazione, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione stabilirà quale borsa dovrà essergli assegnata.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione sulla attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica e della preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

Art. 11.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore dei due concorsi, la Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, dovrà assegnargli la borsa di studio secondo le modalità di cui all'art. 9, sopra menzionato.

Art. 12.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinuncia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Art. 13.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 383

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena n. 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di settanta borse di studio a cittadini provvisti di laurea .

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) aver presentato o di presentare domanda di partecipazione al concorso per le materie . . . . e che qualora risulti vincitore di ambedue i concorsi chiede che gli venga assegnata la borsa di studio nelle materie . . . . ; (solo per coloro che chiedano di partecipare a due concorsi);

4) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

5) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

6) allegare i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

. . . .
(firma)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(9726)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5018 in data 11 giugno 1966, con il quale è stata approvata la nuova graduatoria dei candidati dichiarati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1953;

Considerato che occorre provvedere all'assegnazione delle sedi di Maierato e di Filogaso, vinte dai candidati Costa Raffaele e Parisi Filippo classificatisi rispettivamente al 6° e 7° posto in graduatoria generale;

Viste le domande dei predetti sanitari e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati, compresi nella graduatoria del concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Costa Raffaele: Maierato;
2) Parisi Filippo: Filogaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 9 novembre 1966

Il medico provinciale: GIUTTARI

(9350)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 15 marzo 1966, n. 1823, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a dodici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1965;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1965, indetto con il bando sopra citato, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Gambardella dott. Angelo, ispettore generale medico dei ruoli del Ministero della sanità;

De Carlo dott. Pasquale, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cosenza;

Odoardi prof. dott. Giovan Battista, primario medico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Concetti prof. dott. Fulvio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Policicchio dott. Antonio, medico condotto di Cosenza.

Segretario:

Nociti dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 11 novembre 1966

Il medico provinciale: DE PRISCO

(9369)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3580 del 9 settembre 1966, relativo alla graduatoria degli idonei nel concorso per le condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 3581 del 9 settembre 1966, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte veterinarie di cui al concorso in premessa;

Vista la comunicazione agli atti, in data del 5 novembre 1966, del dott. Genovese Carmelo, dichiarato vincitore della condotta consorziale S. Pier Niceto - Condrò - Gualtieri Sicaminò, con la quale dichiara di non accettare il posto;

Considerato che il dott. Bellomo Cosimo, secondo nella graduatoria generale, ha chiesto la condotta consorziale di S. Pier Niceto in ordine di preferenza;

Vista la comunicazione agli atti, in data del 7 novembre 1966, del medesimo dott. Bellomo Cosimo, con la quale dichiara di non accettare la sede della condotta consorziale di Novara Sicilia - Mazzarà S. Andrea;

Atteso pertanto che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore che segue in graduatoria il dott. Bellomo Cosimo, per la predetta sede di Novara Sicilia;

Considerato che il candidato idoneo, terzo in graduatoria, che ha chiesto in ordine di preferenza la medesima sede di Novara di Sicilia è il dott. Viola Salvatore;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regolamento per i concorsi a posto di sanitario condotto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Bellomo Cosimo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di S. Pier Niceto - Gualtieri Sicaminò e Condrò.

Il dott. Viola Salvatore è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Novara Sicilia - Mazzarà S. Andrea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei comuni di S. Piero Niceto e Novara di Sicilia.

Messina, addì 8 novembre 1966

Il veterinario provinciale: SORCE

(9370)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.